

Imola, 28/12/2021

CONGEDO STRAORDINARIO COVID-19 PER I GENITORI

L'INPS, con la Circolare n. 189 del 17 dicembre 2021, fornisce le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione, anche in modalità oraria, del congedo parentale SARS CoV-2 previsto dal DL n. 146/2021, convertito in Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, a favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa. Tale congedo può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale.

Il congedo in parola può essere fruito a partire dal 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del DL n. 146/2021) e fino al 31 dicembre 2021 e dà diritto a un'indennità, a carico INPS, pari al 50% della retribuzione.

La misura è stata altresì prorogata, parallelamente allo stato di emergenza sanitaria, fino al 31 marzo 2022.

Tale circolare illustrativa viene inoltrata solamente ora, poiché le istruzioni Inps sono state pubblicate solo in data 17/12 e 21/12.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il congedo spetta, sulla falsariga dei precedenti congedi connessi all'emergenza epidemiologica Covid-19, ai lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro, per figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata

- della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio,
- dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio,
- della quarantena del figlio disposta dalla ASL, a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il congedo può essere fruito anche dai lavoratori dipendenti affidatari o collocatari.

Il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità e senza contribuzione figurativa. Ai predetti fini, è sufficiente presentare domanda ai soli datori di lavoro.

REQUISITI PER LA FRUIZIONE DEL CONGEDO

Il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere.

A differenza di quanto previsto per i precedenti congedi parentali legati all'emergenza epidemiologica, la fruizione del congedo parentale introdotto dal DL n. 146/2021 non è subordinata allo svolgimento di una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di effettuazione in modalità agile.

Figli senza disabilità grave:

- il **figlio** per il quale si fruisce del congedo deve essere **minore di anni 14** (pertanto, al compimento del quattordicesimo anno di età, il congedo non potrà essere più fruito);
- il **genitore e il figlio** per il quale si fruisce del congedo devono essere **convidenti durante tutto il periodo di fruizione** dello stesso; la convivenza sussiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente.
- in relazione al **figlio** per il quale si fruisce del congedo deve sussistere una delle seguenti condizioni
 - **infezione** da SARS CoV-2 risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente;
 - **quarantena da contatto** (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento della ASL territorialmente competente;
 - **sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza** disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.

Figli con disabilità grave:

Per poter accedere alla misura in esame nell'ipotesi di **figli con disabilità grave**

- il **figlio** per il quale si fruisce del congedo deve essere riconosciuto **disabile in situazione di gravità** ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992, e risultare **iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale**;
- in relazione al **figlio** per il quale si fruisce del congedo deve sussistere una delle seguenti condizioni:
 - **infezione** da SARS CoV-2 risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente;
 - **quarantena da contatto** (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento della ASL territorialmente competente;
 - **sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza ovvero chiusura del centro assistenziale diurno** disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.

Rispetto ai figli con disabilità grave **non** sono richiesti i requisiti della **convivenza** e del **limite di 14 anni di età**.

DURATA DEL CONGEDO

Il congedo parentale SARS CoV-2 può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di

- **infezione** da SARS CoV-2,
- **quarantena da contatto**,
- **sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio ricadenti nell'arco temporale compreso tra il 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del DL n. 146/2021) e il 31 dicembre 2021, ora prorogato al 31 marzo 2021.**

INDENNITÀ INPS

Per quanto concerne il **trattamento economico** spettante al lavoratore per il **periodo di congedo** in esame, il DL n. 146/2021 prevede espressamente il riconoscimento in luogo della retribuzione di un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, così come previsto per i precedenti congedi.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La **domanda** per il congedo in parola deve essere presentata esclusivamente in **modalità telematica** tramite:

- il **portale web** dell'INPS, nell'ambito dei servizi per presentare le domande di "Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata", se si è in possesso del **codice PIN** rilasciato dal medesimo Istituto (oppure dello **SPID, CIE, CNS**), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it;
- **Contact center integrato**, chiamando il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164;
- i **Patronati**, utilizzando i servizi dagli stessi offerti gratuitamente.

Per presentare la domanda di "Congedo parentale SARS CoV-2" si deve utilizzare la procedura per l'acquisizione delle **Domande per Prestazioni a sostegno del reddito – Servizio Maternità selezionando le voci "Congedo Parentale" oppure "Congedo Parentale su Base Oraria"**, anche per figli con disabilità in situazione di gravità. Dopo aver completato le informazioni di tipo anagrafico sarà necessario:

- selezionare "**Richiesta di uno dei congedi istituiti per emergenza COVID-19**" nella pagina "Tipo richiesta";
- spuntare la richiesta del congedo nella sezione "**Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L. n.146 del 21/10/2021)**";
- indicare il motivo per il quale si richiede il congedo e, dunque, le informazioni relative alle certificazioni/attestazioni/provedimento;
- procedere con l'acquisizione e richiedere un periodo coperto dalla certificazione (se presente), purché ricadente nell'intervallo previsto dalla norma.

Per richiedere il congedo parentale ordinario in modalità giornaliera è necessario spuntare l'opzione "**Richiesta per congedo parentale**", mentre per la modalità oraria l'opzione "**Richiesta per congedo su base oraria**".

COMPATIBILITA':

Il congedo è compatibile con:

- la malattia dell'altro genitore;
- il congedo di maternità/paternità dell'altro genitore
- le ferie dell'altro genitore
- situazione di fragilità dell'altro genitore a prescindere dallo svolgimento di un lavoro
- permessi L104 per lo stesso figlio da parte dell'altro genitore, o prolungamento del congedo parentale congedo straordinario
- fruizione del medesimo congedo da parte dell'altro genitore per altri figli conviventi avuti da altri soggetti
- smart working dell'altro genitore.

INCOMPATIBILITA':

Il congedo non è compatibile con:

- fruizione del medesimo congedo da parte dell'altro genitore, retribuito o meno (non è retribuito tra i 14 e 16 anni)
- congedo parentale (maternità facoltativa) dell'altro genitore

- permessi allattamento dell'altro genitore
- cessazione, sospensione del lavoro o dell'attività lavorativa dell'altro genitore
- giorni di riposo dal lavoro dell'altro genitore se part time o intermittente.

Per ulteriori dettagli su situazioni di compatibilità e incompatibilità riferite anche alla fruizione in modalità oraria, vi invitiamo a consultare i seguenti documenti Inps:

- [circolare 189 del 17/12/2021](#) (clicca)
- [messaggio 4564 del 21/12/2021](#) (clicca)

Cordiali saluti,

Donati & Suzzi
Associati
Consulenti del Lavoro